

Centro Studi Fiscali e Societari

Milano, 24 aprile 2017

CIRCOLARE INFORMATIVA 08/2017 ¹

Novità 10 – 23 aprile 2017

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d'interesse generale.

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

Sommario

Prodotti contraffatti: sanzioni per chi acquista.....	2
Manovra correttiva.....	2
Controlli obbligatori: organo di controllo e revisore legale.....	3
Emissione di categorie di azioni con diritti speciali.....	3
Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro.....	3
Definizione delle liti fiscali pendenti: manovra correttiva	4
Diritto all'esercizio della detrazione Iva: manovra correttiva.....	4
Corruzione tra privati	4
Elementi sintomatici di un comportamento elusivo.....	5
Regime di cassa: chiarimenti.....	5
Split payment: estensione dell'ambito applicativo	5
Esercizio del diritto alla detrazione: modalità e termini	6
Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri	6
Riallineamento dei minori valori fiscali	6
Misure di attrazione per le persone fisiche ad alto reddito	7
Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000= euro.....	7
Iper-ammortamenti: analisi tecnica.....	7
Quadro RW: compilazione del modello Redditi 2017	7
Delega di funzioni: rilevanza penale	8
Dichiarazione precompilata	8
Tassi di cambio utilizzabili - Novità del DL 244/2016 convertito.....	8
Imposta sostitutiva: modalità di pagamento.....	8
Rottamazione cartelle: termine per la presentazione della domanda	9

¹ Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l'obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un'ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.

Prodotti contraffatti: sanzioni per chi acquista

La **vendita ambulante** in Italia è consentita solo da parte di soggetti autorizzati, anche se tra gli ambulanti è molto diffuso l'**abusivismo**. Con l'arrivo della bella stagione le spiagge soprattutto si riempiono di venditori ambulanti abusivi, ma attenzione: la **multa** in caso di controlli da parte degli agenti di polizia non arriva solo per i venditori non autorizzati, ma anche **per chi acquista** da ambulanti abusivi e può arrivare fino a 7.000 euro.

Il punto è che i prodotti venduti da questi venditori sono praticamente sempre chiaramente **contraffatti** e l'articolo 17 della legge n.99/2009 – richiamando l'articolo 1, comma 7 della Legge n.80/2005 – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria **da 100 euro a 7.000 euro** per l'accettazione o l'acquisto da parte dell'acquirente finale, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo questo tipo di prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Per l'ambulante la stessa legge prevede la **confisca amministrativa** della merce contraffatta e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa **da 20.000 a 1 milione di euro** qualora lo stesso acquisto sia realizzato da un operatore commerciale o comunque un soggetto diverso dall'acquirente finale.

Per l'acquirente c'è anche il rischio di **sanzione penale**, per ricettazione, se la merce viene acquistata non per **uso personale**, ma per il commercio, ovvero per la cessione a terzi.

Sul tema si è espressa anche la **Corte di Cassazione** con le sentenze **n. 2225/2012** e n. **3000/2016**, secondo cui l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 35/2005 e convertito con L. 80/2005 (così come modificato dalla L. 99/2009) e non di **ricettazione** ex art. 648 C.p. I giudici hanno inoltre chiarito che la **nozione di acquirente finale** di merce contraffatta – che consente di escludere la punibilità ex art. 648 C.p. (ricettazione) – va intesa in senso restrittivo, nel senso che può essere considerato tale solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti **estraneo** non solo al **processo produttivo** ma anche a quello **diffusivo** del prodotto contraffatto: di conseguenza risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l'ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.

Manovra correttiva

Nella giornata dell'11.04.2017, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nonché il decreto legge che costituisce la manovra correttiva richiesta dall'UE. Fra le misure di carattere fiscale previste da quest'ultimo si evidenziano, in particolare:

- l'estensione dell'ambito applicativo dello split-payment, per le fatture emesse dall'1.7.2017, alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., delle società controllate dallo Stato, delle società controllate di diritto direttamente dagli enti territoriali e delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB (cui si aggiungono le operazioni effettuate da soggetti che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti);
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti d'imposta possono essere usati in compensazione solo con il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono;
- la modifica delle modalità di determinazione della base su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE;
- l'introduzione della possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (presentando la relativa richiesta entro il 30.9.2017) mediante il pagamento degli importi contestati con

l'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.

Controlli obbligatori: organo di controllo e revisore legale

Il Comitato notarile della Campania, nella massima n. 19, ha precisato che:

- a seguito delle modifiche apportate all'art. 2477 c.c. dai DL 5/2012 e 91/2014, è stata introdotta nella disciplina della srl una chiara alternatività tra soggetti anche per le ipotesi di controllo obbligatorio, cui non corrisponde però una facoltà di scelta alternativa anche tra le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti. Infatti, al verificarsi delle ipotesi nelle quali è obbligatorio procedere alla nomina dell'organo di controllo, la srl deve attivare necessariamente la funzione di revisione legale dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione. In caso di nomina dell'organo di controllo (monocratico o, se lo statuto lo consente, anche collegiale), ad esso sono attribuite, pur in mancanza di apposita previsione statutaria, entrambe le funzioni. In alternativa, la società potrà nominare entrambi i soggetti ed attribuire a ciascuno di essi il controllo che gli è proprio (controllo sulla gestione all'organo interno, funzione di revisione legale dei conti al revisore esterno), ovvero potrà nominare anche il solo revisore, sottoponendosi in tal modo alla sola revisione legale dei conti;
- la nomina del revisore è invece sempre necessaria nelle srl che rientrano tra gli enti di cui all'art. 16 co. 2 del DLgs. 39/2010;
- l'automatica attribuzione all'organo di controllo della funzione di revisione legale comporta che esso dovrà essere necessariamente composto da soggetti iscritti nel Registro di cui al DLgs. 39/2010;
- in mancanza dell'organo di controllo, la formulazione della proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale di cui all'art. 13 del DLgs. 39/2010 spetta all'organo amministrativo.

Emissione di categorie di azioni con diritti speciali

L'Autore evidenzia il ricorso sempre più diffuso nelle spa, soprattutto non quotate, all'emissione di categorie di azioni dotate di diverse tipologie di diritti speciali, di natura sia patrimoniale sia amministrativa.

Sul punto, la commissione società del Consiglio notarile di Milano ha redatto tre massime (nn. 160 - 162), fornendo alcuni chiarimenti in merito alle assemblee speciali.

In particolare, con la massima n. 160, viene sostenuta la non necessità di un'apposita riunione e verbalizzazione assembleare ai fini dell'approvazione da parte di ciascuna delle assemblee speciali, qualora la deliberazione venga presa dall'assemblea generale all'unanimità, con l'intervento di tutte le azioni, comprese le azioni delle categorie potenzialmente pregiudicate dalla deliberazione.

Secondo, poi, la massima n. 161, sono legittime le clausole statutarie che:

- specificano le ipotesi in cui si debba ritenere pregiudizievole una determinata deliberazione;
- richiedono l'approvazione dell'assemblea speciale anche per ulteriori deliberazioni, anche se non pregiudizievoli per una o più categorie di azioni.

Infine, con la massima n. 162, si specifica che, nei casi in cui lo statuto deroghi per le assemblee straordinarie alle maggioranze di legge, i quorum rafforzati sono applicabili alla sola assemblea straordinaria "generale" e non anche alle assemblee speciali, se non espressamente previsto dallo statuto.

Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000,00

euro

Il DL contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Tale riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).

Centro Studi Fiscali e Societari

Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi; il contribuente, tuttavia, può riportare a nuovo l'importo del credito utilizzato in violazione corrisposto all'Agenzia.

Definizione delle liti fiscali pendenti: manovra correttiva

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto una definizione delle liti pendenti, circoscritta ai processi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate relativamente ai quali la costituzione in giudizio in primo grado (non quindi la notifica del ricorso) è avvenuta entro il 31.12.2016.

Per ciò che riguarda i benefici, essi consistono nello stralcio di tutte le sanzioni amministrative connesse al tributo e degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, quindi rimangono dovuti le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73.

Relativamente alle sanzioni non connesse al tributo, ci potrà essere lo stralcio del 40% della sanzione.

La domanda va presentata entro il 30.9.2017, e naturalmente l'eventuale diniego è impugnabile.

Allo stato attuale, dunque, non vi sono sconti per le imposte, quale che sia stato l'esito dei gradi di giudizio.

Diritto all'esercizio della detrazione Iva: manovra correttiva

La manovra correttiva, approvata dal Consiglio dei Ministri, riduce notevolmente i tempi per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Sono previste, infatti, le seguenti modifiche all'attuale normativa:

- la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto (e alle condizioni esistenti alla sua nascita) e non più con la dichiarazione per il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19 co. 1 del DPR 633/72);
- la necessità di registrare i documenti di acquisto, nel registro di cui all'art. 25 co. 1 del DPR 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica ove si vuole esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno di ricevimento della fattura.

Corruzione tra privati

Sono in vigore da oggi, 14.4.2017, le novità che il DLgs. n. 38/2017 ha apportato in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

In particolare, si ricorda che:

- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all'art. 2635 co. 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona – sono collocati altresì coloro i quali, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni "direttive" diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi;
- è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti "corrotti" interni alla società o all'ente) di ricezione di denaro o altra utilità "non dovuti" e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla "sollecitazione" da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di mera condotta e di pericolo. Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l'effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie - che normalmente è perseguibile a querela di parte - perseguibile d'ufficio;
- quanto ai soggetti esterni alle società o agli altri enti privati (corruttori), l'art. 2635 co. 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche "offrire" denaro o altra utilità.

Elementi sintomatici di un comportamento elusivo

Ad avviso della Cass. 13.4.2017 n. 9610, il giudice di merito deve concretamente verificare gli elementi ritenuti sintomatici di un comportamento elusivo.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al socio accomandatario di una società cessata un avviso di accertamento con il quale disconosceva l'IVA detratta su degli acquisti immobiliari. Secondo l'Ufficio, la società era stata costituita con l'unico scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, poiché gli unici due immobili realizzati erano stati ceduti ai soci prima della cessazione dell'attività, detraendo così l'IVA pagata per la costruzione.

La Cass. SS.UU. 30057/2008 ha affermato che il contribuente non può trarre vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici. In difetto di valide ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, è legittimo il disconoscimento del risparmio di imposta e ciò a prescindere che l'operazione posta in essere non contrasti con alcuna specifica disposizione.

Con riguardo all'onere probatorio, incombe sull'Amministrazione finanziaria la dimostrazione del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici. Nel caso di specie, però, i giudici di appello si erano limitati ad affermare che l'Agenzia non aveva fornito la prova dell'intento abusivo.

Regime di cassa: chiarimenti

Con la circ. 13.4.2017 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime di cassa per le imprese minori.

In relazione alla determinazione del reddito, viene confermata l'impostazione data nel corso di Telefisco 2017 e ripresa nella circ. n. 8/2017, per cui non si tratta di un regime di cassa "puro", bensì un regime "misto" cassa-competenza. In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti (e gli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR) e le spese sostenute (es. spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).

Resta ferma l'applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR. Viene, ad esempio, precisato che le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, nei limiti di cui al co. 6 dell'art. 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa. Invece, relativamente alle spese relative a più esercizi, il criterio di competenza opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale; diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa (conseguentemente, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR).

Split payment: estensione dell'ambito applicativo

La "manovra correttiva" approvata dal Governo in data 11.4.2017 prevede l'estensione dell'ambito applicativo dello split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. A partire dall'1.7.2017, tale meccanismo di assolvimento dell'IVA si applicherà anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato;
- società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Inoltre, saranno soggette all'applicazione dello split payment anche le prestazioni di servizi per le quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (essenzialmente, le prestazioni professionali). Pertanto, a partire dall'1.7.2017, i professionisti che prestano servizi nei confronti della P.A. emetteranno fattura applicando l'IVA, ma con l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'imposta verrà versata all'Erario direttamente dall'ente committente, e non dovrà essere computata "a debito" dai professionisti nelle relative liquidazioni periodiche.

L'Autore ricorda che, ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DM 23.1.2015, per le operazioni soggette allo split payment non può applicarsi la regola dell'esigibilità differita di cui all'art. 6 co. 5 del DPR 633/72.

Esercizio del diritto alla detrazione: modalità e termini

La manovra correttiva, approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede:

- la possibilità per i soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione IVA solo sino al termine di presentazione della dichiarazione annuale per l'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile;
- l'entrata in vigore immediata, con una modifica all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, di quanto descritto al punto precedente.

Gli Autori evidenziano, in proposito, quanto segue:

- i soggetti passivi che non hanno ancora detratto l'imposta, relativa agli acquisti con IVA divenuta esigibile nel corso degli anni 2015 e 2016, rischiano di subire un grave danno in assenza di una disciplina transitoria;
- il nuovo termine più restrittivo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA potrebbe renderlo eccessivamente difficoltoso, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza UE nel caso Ecotrade (Corte di Giustizia UE 8.5.2008 cause riunite C-95/07 e C-96/07).

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri

Il DL recante la c.d. "manovrina" dovrebbe introdurre modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento.

Nello specifico, il nuovo comma 7 dell'art. 110 del TUIR dovrebbe disciplinare la determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società correlate non residenti facendo "riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili". La nuova previsione sostituirebbe quindi l'attuale formulazione secondo cui i componenti di reddito in esame sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma dell'art. 9 del TUIR.

Un decreto del MEF dovrebbe inoltre dettare i criteri e i metodi di applicazione del transfer pricing in aderenza alle direttive OCSE, superando le indicazioni contenute nella C.M. 32/80.

In aggiunta - evidenziano gli Autori - dovrebbe essere introdotto l'art. 31-quater del DPR 600/73 finalizzato a disciplinare le seguenti fattispecie nelle quali le rettifiche ai prezzi di trasferimento, effettuate nello Stato estero della controparte di gruppo, possano generare una diminuzione del reddito in capo all'impresa residente anche senza l'attivazione di procedure amichevoli:

- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Riallineamento dei minori valori fiscali

Applicando l'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 176 co. 2-ter del TUIR, la società avente causa nell'operazione (conferitaria, beneficiaria o incorporante) ottiene il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili eventualmente iscritti nel proprio Stato patrimoniale, in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all'azienda ricevuta.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. 57, detto regime si applica solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengano attribuiti alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni. Alla luce di questo chiarimento, sembra che non sia possibile applicare il regime del riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie nel caso in cui:

- la società beneficiaria di una scissione riceva un immobile o un complesso immobiliare;
- la società incorporante acquisisca gli immobili o il complesso immobiliare dell'incorporata.

Misure di attrazione per le persone fisiche ad alto reddito

Per effetto delle regole contenute nel nuovo art. 24-bis del TUIR, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che esercitano l'apposita opzione è possibile assolvere l'imposizione italiana sui redditi di fonte estera in modo forfetario (in misura pari a 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta), in luogo del consueto sistema di imputazione dei redditi esteri e del successivo scomputo del credito per le imposte estere secondo le regole dell'art. 165 del TUIR (accordato a condizione che i redditi di fonte estera concorrano alla formazione del reddito complessivo italiano).

L'opzione può essere parziale, prevedendo l'imposizione forfetaria per i redditi che si originano in alcuni Stati e l'imposizione nei modi ordinari per i redditi che hanno la propria fonte in altri Stati.

La convenienza dell'opzione si ha, generalmente, se i redditi di fonte estera eccedono soglie variabili tra i 400.000,00 euro e i 600.000,00 euro, a seconda della relativa tipologia.

Rimane ferma, anche a seguito dell'opzione, la tassazione ordinaria dei redditi di fonte italiana.

Compensazione orizzontale dei crediti di importo superiore a 5.000= euro

Le bozze del DL approvato dal Consiglio dei Ministri (c.d. "manovra correttiva") non prevedono una specifica decorrenza in relazione alle nuove regole sulle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA annuale: è prevista, infatti, la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Dette novità dovrebbero quindi già interessare i modelli REDDITI e IRAP 2017, relativi al periodo d'imposta 2016.

È stato, inoltre, previsto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita IVA.

Ad avviso degli Autori, l'abrogazione dell'originario limite di importo pari 5.000,00 euro fa ritenere che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000,00 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno essere effettuate dai titolari di partita IVA mediante i servizi telematici delle Entrate.

Iper-ammortamenti: analisi tecnica

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 30.3.2017 n. 4, ha chiarito che la perizia/attestazione di conformità, richiesta dall'art. 1 co. 11 della L. 232/2016 per la fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione sui beni immateriali, deve essere corredata da un'analisi tecnica.

Tale analisi deve, tra l'altro, contenere:

- la descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, che dimostri l'inclusione in una delle categorie di cui all'allegato A o B;
- la verifica dei requisiti dell'interconnessione, la descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura, nonché la rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime, semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore.

Quadro RW: compilazione del modello Redditi 2017

Con riferimento al quadro RW, le istruzioni alla dichiarazione dei redditi prevedono, sia per le persone fisiche, che, per le società di persone e per gli enti non commerciali, che nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, si devono utilizzare:

- 1. compilazione quadro RL;
- 2. compilazione quadro RM;
- 3. compilazione quadro RT;
- 4. compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
- 5. nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi.

L'Autore si chiede se la colonna 18 si riferisce alla produttività di reddito delle attività finanziarie oppure dei prodotti finanziari.

Tuttavia, le istruzioni fanno riferimento inizialmente al concetto di "cespite indicato oggetto di monitoraggio" o di "bene". Si potrebbe quindi pensare ad un ambito applicativo molto più ampio del passato, in quanto la colonna 18 monitorerebbe anche la fruttuosità o meno delle attività patrimoniali come ad esempio gli immobili.

Delega di funzioni: rilevanza penale

La tematica della "delega di funzioni" in ambito tributario assume un particolare significato all'interno delle strutture societarie complesse, laddove gli adempimenti fiscali sono spesso delegati (almeno in parte) a dipendenti della società.

Si tratta, in tali casi, di verificare se tale atto possa far venire meno la responsabilità del contribuente delegante in presenza di illeciti tributari.

La disciplina della delega viene quasi interamente mutuata da quella in materia antinfortunistica (art. 16 del DLgs. 81/2008), ma la giurisprudenza appare piuttosto rigorosa con specifico riguardo alle obbligazioni fiscali, permanendo un generale dovere di controllo in capo al soggetto investito della posizione di garanzia (legale rappresentante).

Dichiarazione precompilata

Con il comunicato 18.4.2017 n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che da ieri, 18.4.2017, è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e REDDITI PF).

È, pertanto, possibile consultare il modello e l'elenco delle informazioni disponibili mediante l'accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal 2.5.2017, sarà, inoltre, possibile integrare o modificare la dichiarazione precompilata, e procedere con il relativo invio:

- entro il 24.7.2017 (in quanto il prossimo 23.7 cade di domenica), con riferimento al modello 730/2017;
- entro il 2.10.2017 (perché il prossimo 30.9 cade di sabato), nel caso del modello REDDITI PF.

Tassi di cambio utilizzabili - Novità del DL 244/2016 convertito

In merito ai tassi di cambio, secondo il novellato comma 9 dell'art. 110 del TUIR (modificato dal DL 244/2016 convertito) sono applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. Gli Autori evidenziano che la relazione illustrativa afferma che lo scopo di tale modifica è quella di evitare il più possibile i doppi binari civili fiscali, soprattutto per quelle imprese che effettuano conversioni e/o coperture puntuali delle operazioni in valuta.

Prima di tale intervento, il citato comma 9 si componeva di un solo periodo, secondo cui il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Imposta sostitutiva: modalità di pagamento

Il 20.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha emesso tre documenti in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-quater co. 33 - 35 del DL 193/2016. Si tratta, in particolare:

- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva con F24, in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;

Centro Studi Fiscali e Societari

- della ris. 50/2017 che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.

Con specifico riferimento agli acconti, la ris. 50/2017 ha chiarito che, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (in quanto essa sarà introdotta dal 2018), gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2017.

Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, tali enti devono:

- entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;

- entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.

Alberto Bonfiglio
Michela Bonfiglio
Studio Severgnini

Rottamazione cartelle: termine per la presentazione della domanda

Il 21 aprile 2017, è scaduto il termine per la trasmissione della domanda per la rottamazione dei ruoli, che, per i carichi affidati dall'1.1.2000 al 31.12.2016, comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Da più parti, tuttavia, si auspica una proroga, e, a tal fine:

- l'onorevole Bernardo (Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati) ha invitato l'Esecutivo a prevedere una proroga, essendo inopportuna una scadenza fissata tra le vacanze pasquali e il ponte del 25 aprile;

- il dottor Massimo Conigliaro (Presidente dell'ODCEC di Siracusa) ha rilevato che, proprio nei giorni a ridosso della scadenza, il sito di Riscossione Sicilia SPA è risultato inutilizzabile, con impossibilità di verificare la situazione debitoria dei contribuenti.

§§§§§

La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata consultazione ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche.

A cura di:

Alberto Bonfiglio

Michela Bonfiglio